



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



(Allegato alla deliberazione di C.C n.ro del __/__/2020)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ¹¹ del 2021

Indice:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO	5
CAPO I – PRESUPPOSTO E CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	5
ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL CANONE	5
ART. 3 – DEFINIZIONI OGGETTIVE	6
ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	7
TITOLO II – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	7
CAPO I – TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI	7
ART.5 - TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI	7
CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	9
ART. 6 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	9
ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	11
ART. 8 - RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	12
ART. 9 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	12
ART. 10 – PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	13
ART. 11 – REVOCA, MODIFICA, DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	14
ART. 12 – SUBENTRO DELLA CONCESSIONE	16
ART. 13 – RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE	16
TITOLO III – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI	17
ART. 14 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	17
ART. 15 – PUBBLICITA' VARIA	18
ART. 16 – AUTORIZZAZIONI	22

ART. 17 – MODALITA’ DI INSTALLAZIONE DELLE TARGHE PROFESSIONALI	22
ART. 18 – ANTICIPATA RIMOZIONE	22
ART. 19 – DIVIETI E LIMITAZIONI	23
ART. 20 – PUBBLICITA’ IN VIOLAZIONE DI LEGGE E REGOLAMENTI	23
ART. 21 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI	23
TITOLO IV – DISCIPLINA DEL CANONE	24
<u>CAPO I – DERMINAZIONE DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI, DICHIARAZIONI E VERSAMENTO</u>	24
ART. 22 – SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE	24
ART. 23 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE	25
ART. 24 – OCCUPAZIONE CON PASSI CARRAI	25
ART. 25 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	26
ART. 26 - OCCUPAZIONE DI IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI	26
ART. 27 – CRITERI DERMINATIVI DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI	26
ART. 28 – OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE	27
ART. 29 – CRITERI PER LA DERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	28
ART. 30 – TARIFFE ANNUALI E TARIFFE GIORNALIERE	29
ART. 31 – REGOLE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE	31
ART. 32 – RIDUZIONI DEL CANONE	31
ART. 33 – ESENZIONI	32
ART. 34 – DICHIARAZIONI PER PARTICOLARI FATTISPECIE	34
ART. 35 – MODALITA’ E TERMINI PER IL VERSAMENTO	35
ART. 36 – CONTROLLO DEI VERSAMENTI	36
<u>CAPO II – CANONE PER PUBBLICHE AFFISSIONI</u>	36
ART. 37 – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	37
ART. 38 – MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	37

ART. 39 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	39
ART. 40 – RIDUZIONI	40
<u>CAPO III – ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA</u>	41
ART. 41 – ACCERTAMENTO	41
ART. 42 – SANZIONI E INDENNITA'	41
ART. 43 – RISCOSSIONE COATTIVA	42
ART. 44 – INTERESSI	42
ART. 45 – RIMBORSI	43
ART. 46 – CONTENZIOSO	43
ART. 47 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	43
<u>ALLEGATO A</u>	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO

CAPO I - Presupposto e classificazioni del Comune

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il “**Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**”, denominato **Canone** istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il **Canone**, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
5. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

Art. 2 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune, sicchè nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Art. 3 – Definizioni oggettive

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per “**suolo pubblico**” e “**spazi ed aree pubbliche**” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- b) -per “**diffusione di messaggi pubblicitari**” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto

che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicchè vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche che non richiama la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Art. 4 – Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di Volpiano appartiene alla classe "comuni IV, "
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone è suddiviso in *categorie* come da elencazione allegata al presente regolamento.

Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

- Classificazione per categorie e precisamente cat.1, cat.2 e cat.3 in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione di suolo pubblico. ALLEGATO A
- Classificazione in unica categoria "CATEGORIA NORMALE" per la diffusione di messaggi pubblicitari.

TITOLO II – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I – Tipologia delle occupazioni

Art. 5 – Tipologia di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e

dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione, i quali sono incaricati della gestione dell'ente, salvo concessione della stessa.

2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, di durata non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
 - a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
 - b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle 4 ore; per le occupazioni di durata superiore valgono le regole e prescrizioni della relativa normativa di settore anche comunale;
 - f) Le occupazioni per traslochi.
5. Sono occupazioni **abusive**, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dall'Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Ai fini dell'applicazione del "Canone" le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.
9. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art. 3, comma 16 della L. n. 94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

CAPO II– Procedimento amministrativo

Art. 6 – Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta all'amministrazione comunale e più precisamente al SUAP per le attività settoriali indicate nel DPR n. 160/2010 e per gli altri interessati al relativo sportello del settore che provvederà al rilascio della concessione/autorizzazione richiesta.
2. La domanda in carta legale, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, nei tempi e nei modi previsti, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa pec; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la pec nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - b) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) la misura (espressa in metri quadrati o per le specifiche fattispecie in metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;
 - g) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;
 - h) versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti sono determinati in base ai criteri stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - i) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto);
4. I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico;
5. La domanda riguardante il rilascio/rinnovo di autorizzazione inerente attività edilizia, impalcature, ponteggi, passi carrai, automezzi/container nonché ordinanze sindacali, deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data dell'inizio dell'occupazione;

6. Le domande non rientranti nel comma 4 vanno presentate 60 gg. prima dell'occupazione.
7. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati con le seguenti modalità, ovvero possono essere presentati in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all'indirizzo pec dell'ufficio competente.

Art. 7 – Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio comunale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'ufficio formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 15 dalla ricezione della richiesta.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito dai regolamenti vigenti per i singoli servizi.
5. L'ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l'Ufficio non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.
6. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente dei relativi diritti secondo i criteri stabiliti dall'apposita deliberazione di Giunta comunale.
7. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, qualora non sia di competenza del proprio settore, richiede all'ufficio preposto ovvero al Concessionario dell'entrata, la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta.
8. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo

restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Art. 8 – Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il soggetto incaricato, rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo che legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
 - b) spese di sopralluogo, ove necessario;
 - c) deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;
 - d) pagamento del Canone Unico dovuto;
3. Le spese di sopralluogo sono quantificate con apposita delibera di Giunta Comunale
4. L'entità della cauzione non fruttifera di interessi, ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica.

La cauzione/fideiussione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita, ove non diversamente disciplinato, dal Responsabile del settore su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell'autorizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno. Analogamente si darà seguito all'incasso della fideiussione.
5. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria. Si prescinde dalla richiesta di deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale i predetti uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

Art. 9 – Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successive, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario/autorizzato:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario e relativa accettazione espressa.
- l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le permanenti e giornaliero per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione e delle eventuali rateazioni previste dal presente regolamento, fermo restando la previa acquisizione del pagamento del Canone dovuto, nella sua integrità o per le prime rate se disposta la rateazione.

Art. 10 – Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - l'installazione di dehors, tende, ombrelloni, deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari. Tale previsione non

- si applica a tutte le occupazioni già consolidate e conformi allo specifico contesto nonché a quelle già autorizzate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non dell'edificio sempre nel rispetto dei limiti imposti.
6. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
 7. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso della Polizia Locale, con le limitazioni che l'ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.
 8. La concessione di impianti di videosorveglianza su suolo pubblico è subordinata alla registrazione dell'impianto da parte del richiedente nel Sistema Anagrafe Telecamere, ove istituito. Il titolare della concessione deve, entro sette giorni dall'avvenuta installazione, registrare l'impianto e fornire contestualmente la propria reperibilità e quella del gestore dell'impianto, registrando tutte le successive variazioni. In mancanza di tale adempimento la concessione decade e si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento.”
 9. Il concessionario o titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del “Canone” alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

Art. 11 – Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. E' facoltà del Comune di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.

2. Il concessionario/titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
- a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.
 - b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti.
 - c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.
3. Costituisce causa di decadenza, salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
4. La decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
5. Nei casi di cui ai commi 2-3, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento a cura dell'Ufficio comunale o del concessionario che gestisce l'entrata. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.
- Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.
6. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in

tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

7. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Art. 12 – Subentro della concessione

- 1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione.
- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
- 3. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.
- 4. Salvo l'avvenuta affrancazione del canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del co.2 del presente articolo.

Art. 13 – Rinnovo, proroga e disdetta della concessione

- 1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga. In caso di richiesta di proroga, la stessa deve essere debitamente motivata.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti ed 1 mese prima della scadenza per le occupazioni temporanee
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 3, 5, e 6 del presente regolamento anche con riferimento al pagamento del Canone dovuto.
5. Nel caso di richiesta di proroga della concessione, la domanda deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione
6. I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 6.
7. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
8. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

TITOLO III – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Art. 14 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli

impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Art. 15 – Pubblicità varia

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

1. PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI:

a) sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art. 57 del Reg.Att. del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm.3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicati, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo. E' autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.

b) la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto in linea e non in linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:

- che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre (3) cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

c) La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, nei limiti delle prescrizioni del Codice della Strada, sui veicoli adibiti a servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle ulteriori seguenti condizioni:

- che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm.;
- che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

d) La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:

- che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
- che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
- che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

- che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

e) In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

f) All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

g) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada.

h) È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

2.PUBBLICITA' FONICA:

a) La pubblicità fonica é ammessa esclusivamente nelle aree esterne al centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

b) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Regolamenti comunali.

3.VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA' COMMERCIALE

a) Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.

b) All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300.

c) E' vietata la distribuzione di adesivi.

4.PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI

La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano.

5.PUBBLICITA' EFFETTUATA DA TEATRI

Sugli impianti di dimensioni 4x2 mt. o superiori, autorizzati come insegne siano essi cassonati, retroilluminati o schermi a led e destinati alla promozione della programmazione teatrale:

a) è consentito al gestore del teatro, che deve essere in esercizio, effettuare pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi:

- fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli;

- fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione);

- il 20% sarà facoltà del gestore concederlo alla Amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui lo stesso non intenda concedere al Comune tali spazi, sarà vincolato all'utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione dell'attività teatrale.

b) con gli stessi criteri, è consentita l'installazione di una insegna da parte dei teatri che ne siano privi.

6.PUBBLICITA' SU STRADA

Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole "aree pedonali", deve essere:

- a) certificata antisdrucchiolo;

- b) idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;

- c) idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;

- d) mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti.

Inoltre i richiedenti sono tenuti a fornire al Comune spazi su tali impianti da destinare alla promozione dell'attività istituzionale, di pari metratura di quelli autorizzati a scopo commerciale, che dovrà comunque essere correttamente mantenuto dal soggetto interessato.

7.PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VETRINE

E' consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/standardi di affittarsi/vendersi compresi.

8.PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTE

E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

9.PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO

- a) E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:

- lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;

- lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
- in corrispondenza degli accessi.

b) La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell'area occupata dal parcheggio.

c) Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato.

10. PUBBLICITA' RELATIVA A COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Tale tipologia di impiantistica, la cui superficie non è computabile nel quantitativo massimo previsto e riguardante esclusivamente l'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale, con l'esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali, dovrà essere presente almeno con un circuito di impianti per ogni zona così come individuata dal PGI.

Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.

11. IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 14, comma 2, del presente Regolamento, a condizione che:

- siano posizionati nel rispetto dei limiti, previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari, riguardanti fregi, decorazioni e partiture architettoniche;
- non occludano le eventuali aperture presenti;
- trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22,00 e riaccesi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

12. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento

di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Art. 16 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari
3. L'autorizzazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi assimilabili, nonché dei manifesti affissi all'interno di esercizi pubblici ed esercizi commerciali, è sostituita da SCIA dell'interessato, corredata dall'attestazione di avere correttamente rispettato le prescrizioni e i divieti previsti, anche in relazione alle modalità di installazione. L'installazione oggetto di SCIA è altresì corredata dell'attestazione del pagamento del "Canone", se dovuto. L'accertata carenza delle condizioni, modalità e presupposti per l'installazione, comporta la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.
4. Si precisa che non sono ammesse in centro storico le insegne a cassonetto e retro illuminato

Art. 17 – Modalità di installazione delle targhe professionali

1. L'installazione di targhe professionali, è ammessa, previa SCIA al Settore competente e autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell'Ordine o Collegio:
 - a) su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
 - b) in apposito porta targhe se esistente;
 - c) all'interno della porta a vetri dell'ingresso;
 - d) su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.
2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio.
3. L'installazione delle targhe professionali deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA di cui al comma 1.

Art. 18 – Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto

unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 19 – Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma dei vigenti Regolamenti.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 20 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 21 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL CANONE

CAPO I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni, dichiarazioni e versamento

Art. 22 – Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di VOLPIANO dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Art. 23 – Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso all'unità superiore.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Art. 24 – Occupazione con passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un'area di manovra, anche quest'area sarà computata ai fini del Canone dovuto per l'occupazione con passo carrabile.
3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.
4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

Art. 25 – Distributori di carburante

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.

Art. 26 – Occupazione di impianti di ricarica di veicoli elettrici

Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Art. 27 – Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in (Zone – Classi – Categorie) d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
 - e) I coefficienti di cui al comma d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

2. Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.
3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Art. 28 – Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50 (*Tariffa per comuni fino 20.000 abitanti: €1,50*).
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione inviata tramite posta elettronica certificata con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento mediante la piattaforma di Pago Pa del Canone dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è

determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Art. 29 – Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base **alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo
2. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso all'unità di misura.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centri commerciali, o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso cartello, perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
10. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
11. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
12. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
14. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
15. Per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.
16. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Art. 30 – Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.
2. Per il Comune di Volpiano la tariffa standard annua prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comune fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

3. **Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. **La tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.
5. Per il Comune di Volpiano la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

6. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni percentuali.
7. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 31 – Regole per la quantificazione del canone

1. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti** il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'art. 30 del presente regolamento), per la maggiorazione, se prevista, per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria,
2. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, la durata dell'occupazione ai fini dell'applicazione della tariffa si determina comunque in anni solari interi, considerando come annuale anche il periodo dell'ultimo anno qualora inferiore a 365 gg.
3. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'art. 30 del presente regolamento), per la maggiorazione, se prevista, per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

Art. 32 – Riduzioni del canone

1. Sono previste le seguenti **riduzioni per le occupazioni**:
 - a) 90 per cento della superficie eccedente i mille metri quadrati derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;
 - b) 50 per cento della superficie fino a 100 mq e del 75 per cento della superficie da 101 a 1000 mq per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
2. 30 per cento delle tariffe giornaliere per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni e ulteriore 30 per cento per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni. Sono previste le seguenti riduzioni **per la diffusione di messaggi pubblicitari**:
 - a) 50 per cento delle tariffe per:
 - la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 33, comma 1, lettera i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;

- la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;
 - la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
3. Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.
4. 50 per cento nella diffusione di messaggi pubblicitari delle tariffe giornaliere per le pubblicità giornaliere di durata superiore a 29 giorni

Art. 33 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Non sono assoggettate al canone le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- b) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- c) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;

- d) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni anche per finalità non comprese nella lettera a) del comma 1 del presente articolo;
- e) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- f) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili *a carattere temporaneo*;
- g) le occupazioni con rampe, pedane e simili per l'accesso ad attività;
- h) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate da enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- k) accessi pedonali e passi carrabili;

Art. 34 – Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone.
2. La formale dichiarazione, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune è invece comunque dovuta, oltre che per le occupazioni di cui all'art. 27 del presente regolamento, per le seguenti ulteriori fattispecie:
 - a) nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;
 - b) per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;
 - c) per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;

- d) per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
 - e) per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - f) per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un (1) mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un (1) metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
 - g) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
3. In ragione della tipologia di occupazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario, fermo restando le competenze del SUAP, la dichiarazione va trasmessa all'ufficio comunale competente per la liquidazione del canone e se l'attività di gestione dell'entrata fosse affidata ad un Concessionario all'ufficio di questi.

Art. 35 – Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 Marzo. Per importi superiori a € 1.000,00 è ammesso il versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti 3 rate entro le scadenze del 31 Maggio, 31 Luglio e 30 Settembre di ogni anno solare.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a € 500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 Marzo. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti 3 rate entro le scadenze del 31 Maggio, 31 Luglio e 30 Settembre di ogni anno solare.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 5,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Art. 36 – Controllo dei versamenti

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente articolo, la concessione o autorizzazione si intende decaduta.

CAPO II – Canone per le pubbliche affissioni

Art. 37 – Servizio pubbliche affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di Volpiano di pubblico interesse, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.
3. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune di Volpiano garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
4. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20/01/2006 successivamente modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 20/12/2007.

Art. 38 – Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare al Comune o al Concessionario, richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale e digitale se obbligato, del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell'affissione ed aver effettuato il pagamento del Canone dovuto, producendo copia dell'attestazione di pagamento. Tale richiesta deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'affissione. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza, fax, pec, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della

disponibilità degli spazi. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del Canone dovuto.

3. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in un apposito registro. Le istanze pervenute per posta, fax, pec, si considerano pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello.
4. I formati dei manifesti previsti per le pubbliche affissioni sono: 50x35 (manifesti mortuari), 70x100, 100x140, 140x200, 200x140 e 600x300. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del Canone. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggetta al pagamento del Canone dovuto per il manifesto ridotto della percentuale del 50.
5. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione prevista, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il soggetto concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto, anche a mezzo pec, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso avrà diritto al rimborso della metà del canone versato e qualora non abbia provveduto già al versamento è tenuto comunque al versamento della metà del Canone dovuto.
11. Il Comune o il soggetto concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per consentire il mantenimento e l'efficacia delle affissioni eseguite, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio a seconda della durata delle affissioni medesime.

12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del Canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.
13. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12.00 per un quantitativo non superiore a n. 50 fogli formato 70x100 o 50x35 per gli annunci mortuari.
14. Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate delle festività nazionali, possono essere eseguite dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma 9. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 50x35 con durata massima di 5 giorni.
15. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.
16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
17. Nell'ufficio comunale del Servizio Affissioni e/o presso il concessionario devono essere esposti per la pubblica consultazione, le tariffe del Canone e messo a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Siffatte indicazioni sono riportate anche nei rispettivi siti istituzionali.
18. Il Comune può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.
19. L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 2 mesi dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dal Comune ed in caso di concessione dall'affidatario, senza alcuna comunicazione.

Art. 39 – Determinazione della tariffa del Canone per le Pubbliche Affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard giornaliera
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.

3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa standard rapportata al periodo di esposizione.

Art. 40 – Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

CAPO III – Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Art. 41 – Accertamento

1. Il Comune in proprio, attraverso la Polizia Municipale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n. 296/2006, il Responsabile dell'entrata, nonché gli altri dipendenti del Comune o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio comunale competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n. 160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 20,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019, salvo diversa specifica regolamentazione comunale.

Art. 42 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
2. Una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non

superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

3. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 43 del presente regolamento.
4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.
5. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
7. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Art. 43 – Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Art. 44 – Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Art. 45 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 5,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 46 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 47 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito dell'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 120 dall'entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.
5. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.

ALLEGATO A

Classificazione di strade, spazi ed aree pubbliche del Comune di Volpiano

RIENTRANO NELLA CATEGORIA 1 le seguenti strade ed aree pubbliche all'interno della circonvallazione delimitata dal Torrente Bendola, Corso Europa, Corso Kant e dalla Circonvallazione Nord Est fino a Via Lombardore:

- Via Adige
- Via Alessandria
- Via D. Alighieri
- Piazza Amedeo di Savoia
- Via Aosta
- Via Asti
- Corso G. Arnaud
- Via J.S.Bach
- Via C. Battisti
- Via G. Basta
- Via E. Berlinguer
- Via Bertetti
- Via Bolzano
- Via C. Botta
- Via Braia
- Via Brandizzo
- Via Cadore
- Via A.Canova
- Via Carlo Alberto
- Via Castello
- Piazza Cavour
- Via B. Cellini
- Via Cervino
- Via Circonvallazione
- Via Ciriè
- Via F. Chopin
- Via C. Colombo
- Via Commenda
- Via Cuneo
- Viale C. A. Dalla Chiesa
- Via L. Da Vinci
- Via Demora
- Via Donatello
- Via G. Donizetti
- Via L. Einaudi
- Via Emanuele Filiberto

- **Via F.Ili Bertolotti**
- **Via Fidia**
- **Via Fiume**
- **Via A.Fontanesi**
- **Via U.Foscolo**
- **Vicolo Fourat**
- **Via A. Frank**
- **Via Garibaldi**
- **Via Genova**
- **Via Giordano Bruno**
- **Via Giorgione**
- **Via Giotto**
- **Via Gobetti**
- **Via Goya**
- **Via Gorizia**
- **Via G. Gozzano**
- **Via A.Gramsci**
- **Vicolo Guarnone**
- **Corso Kant**
- **Piazza Italia**
- **Via Ivrea**
- **Via A. Lamarmora**
- **Via Leinì**
- **Via G.Leopardi**
- **Via A. Lincoln**
- **Via Lombardore**
- **Via Luini**
- **Piazza Madonna delle Grazie**
- **Via F.Magellano**
- **Via E.Manet**
- **Via A. Manzoni**
- **Via T.Masaccio**
- **Via G.Matteotti**
- **Piazza Mazzini**
- **Via Meana**
- **Via Merano**
- **Via Merlini**
- **Via Michelangelo**
- **Via Mirone**
- **Via Milano**
- **Via A.Modigliani**
- **Via Molino**
- **Via Montenero**
- **Via Monterosa**
- **Via Monviso**

- Via V. Van Gogh
- Via W.A. Mozart
- Via Novara
- Via Olmo
- Via Omero
- Via Ortigara
- Via Padova
-
- Largo Partigiani
- Viale Partigiani
- Via G. Pascoli
- Via Pasubio
- Via C. Pavese
- Via F. Petrarca
- Via Piave
- Via Pinetti
- Corso Platone
- Via Po
- Via M. Polo
- Via Provana
- Via G. Raimondo
- Via E. Rayper
- Via Re Arduino
- Corso Regina Margherita
- Via Riviera
- Via Roma
- Via Ronchi
- Via G. Rossini
- Via Rovereto
- Via Rovigo
- Via Rubens
- Via San Benigno
- Vicolo San Francesco
- Via San Giovanni
- Via San Grato
- Via San Guglielmo
- Piazza San Michele
- Via R. Sanzio
- Via Santa Caterina
- Via G. Savonarola
- Via Seneca
- Via B. Smetana
- Via Socrate
- Via Sottoripa
- Via Sottoripa Superiore

- Via Strella
- Via Susa
- Via Tiziano
- Via Tolmezzo
- Via Tolmino
- Via Tonale
- Via Torino
- Via Trento
- Via Trieste
- Via Udine
- Via Umberto I
- Via A. Van Dyck
- Via V. Van Gogh
- Via Vauda
- Via Verdi
- Via Vercelli
- Via A. Vespucci
- Il Vicolo
- Via Virgilio
- Piazza Vittorio Emanuele II
- Piazza XXIV Maggio
- Piazza XXV Aprile
- Via A. Vivaldi
- Corso XI Febbraio

RIENTRANO NELLA CATEGORIA 2 le seguenti strade ed aree pubbliche

Tutte quelle escluse dalla categoria 1 e 3

- | | |
|-------------------|--|
| - Via Amalfi | |
| - Via Brandizzo | oltre corso Kant |
| - Via Casne | fino al torrente Bendola |
| - Via Cervino | dal numero civico 10 al numero civico 30 |
| - Via Ciriè | dal numero civico 63 al numero civico 98 |
| - Corso Europa | fino all'autostrada TO-AO |
| - Corso Kant | lato Esti fino all'autostrada TO-AO |
| - Regione Cravero | |
| - Via I Karcher | |
| - Via Leinì | dal torrente Bendola al numero civico 526 |
| - Via Lombardore | oltre la circonvallazione nord est |
| - Via Meana | dal numero civico 95 al numero civico 200 |
| - Via Molino | oltre la circonvallazione |
| - Via Olmo | dal numero civico 129 al numero civico 216 |
| - Corso Piemonte | |
| - Via Pisa | |
| - Via San Benigno | oltre la circonvallazione |
| - Via Torino | oltre corso Europa |

- Via Venezia da Corso Kant all'autostrada TO-AO
- Via Vittime delle Foibe

RIENTRANO NELLA categoria 3

i nuclei abitativi di

cascine Amaveglia, cascina Belotta, cascina Belottina, Cascina Benedetta, Cascina Cesali, Cascina Commenda, Cascina Dente, Cascina Egina, Cascina Finanza, Località Fornaci Parigi, Cascina Fourat, Cascina Germania, cascine Malone e Rostagno, Cascina Mangarda, Cascina Pantalina, Cascina Paolina, Cascina Papurella, Cascina Progresso, Cascina Prono, Cascina Rio M. Piccolo, Cascina Rosanina, Cascina Ruffino, Cascina Telegro, Cascina Tripolina, Cascina Verdina, zona BP, Borgata Casne, Via Parini e tutte le strade comunali dalla Zona di categoria 2 ai confini del territorio del comune.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.